

Campionamento dei produttori dell'Unione

- (7) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al volume di produzione e al volume delle vendite, tenendo conto della rispettiva ubicazione geografica. Il campione era costituito da tre produttori dell'Unione. Essi rappresentavano il 73 % della produzione totale stimata dell'Unione e il 74 % delle vendite nell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. A tale riguardo non è pervenuta alcuna osservazione. Il campione è rappresentativo dell'industria dell'Unione.

1.4.1. Campionamento degli importatori

- (8) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
- (9) Solo un importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere incluso nel campione. La Commissione ha pertanto deciso che il campionamento di importatori indipendenti non era necessario.

1.4.2. Campionamento dei produttori esportatori in Cina

- (10) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori cinesi a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.
- (11) Sei produttori del paese interessato che hanno esportato fusti nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta («PI»), hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due produttori esportatori sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l'Unione che poteva essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. In conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni al riguardo.

1.5. Risposte al questionario e visite di verifica

- (12) La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese (il «governo della RPC») un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative in Cina ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Non è pervenuta alcuna risposta.
- (13) La Commissione ha pubblicato online ⁽⁷⁾ i questionari per i produttori esportatori inclusi nel campione, gli importatori indipendenti e i produttori dell'Unione e il 20 maggio 2022 ha inviato al denunciante un questionario relativo ai dati macroeconomici.
- (14) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso i locali delle seguenti società:

produttori dell'Unione

- Blefa GmbH, Hüttenstraße 43, 57223 Kreuztal, Germania
- Schäfer - Sudex s.r.o., Podolí 5, 584 01 Ledec nad Sázavou, Cechia
- Thielmann Portinox Spain S.A., Carr. de Pulianas, 18197 Granada, Spagna

- (15) In considerazione della pandemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto, in linea con il suo avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni, la Commissione ha effettuato controlli incrociati a distanza dei seguenti produttori esportatori cinesi:

(7) <https://trn.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2602>.

